

STATUTO

**MACRAME TRAME SOLIDALI
NELLE TERRE DEL SOLE -
CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI DI
SOLIDARIETA' - S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
PETRARA 10/A
Numero REA: RC - 164784
Codice fiscale: 02372250809
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2018 - Statuto completo	2
--	---



Carlo Zagami
Notaio

Allegato "A" all'atto n. 12.392 di raccolta

S T A T U T O

della

**"MACRAME' Trame Solidali nelle Terre del Sole
Consorzio Cooperative sociali di Solidarietà
società cooperativa sociale".**

con sede nel Comune di Reggio di Calabria

* * * * *

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. - E' costituito, ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e dell'articolo 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, il Consorzio denominato **"MACRAME' Trame Solidali nelle Terre del Sole - Consorzio Cooperative sociali di Solidarietà, società cooperativa sociale"**.

Alla società cooperativa si applicano le norme dettate dal codice civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2. - La società ha sede nel Comune di Reggio di Calabria. L'indirizzo della sede sociale risulta dal Registro delle Imprese. Il suo mutamento all'interno del suddetto Comune non costituisce modifica del presente statuto, e deve essere comunicato, a cura dell'organo amministrativo, al Registro delle Imprese competente mediante il deposito di apposita dichiarazione.

Il Consorzio potrà istituire anche altrove, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Articolo 3. - Il Consorzio ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO - SOCI

Articolo 4. - Il Consorzio ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame, il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi, il Consorzio intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali economici ed educativi. Il Consorzio si propone la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà, promuovendo la collaborazione innanzitutto fra le cooperative

socie e fra queste e gli enti locali, imprese ed associazioni, per l'espletamento di attività di servizio sociale, sanitario ed educativo rivolto a settori di popolazione a rischio di marginalità.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Il Consorzio può aderire a organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio potrà aderire a centrali cooperative ed ai loro organismi nazionali, regionali e provinciali di rappresentanza e tutela, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e richiedere l'iscrizione ad ogni Albo e/o Registro necessari alla realizzazione di attività che permettano il perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 5. - Il Consorzio, pertanto, ai sensi del sopracitato art. 27 del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, si propone la costituzione di una struttura organizzativa comune fra le cooperative e gli altri enti soci al fine di facilitare gli scopi mutualistici degli stessi e l'esercizio in comune delle diverse attività economiche, con conseguente rafforzamento dei consorziati, migliore utilizzazione delle risorse economiche, strutturali ed umane e riduzione dei costi.

Pertanto, il Consorzio ha per oggetto le seguenti attività:

a) stimolare la collaborazione fra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

b) promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, quali tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i minori di età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663, gli emarginati sociali e quanto altro rientrante nella categoria delle "persone svantaggiate" ai sensi della legislazione vigente;

c) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e dei Fondi Comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

d) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative sociali, iniziative editoriali di informazione e divulgazione

della cultura e delle conoscenze attraverso la gestione di specifiche attività editoriali anche periodiche e di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

e) coordinare il rapporto delle associate con gli enti pubblici;

f) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

g) gestire ed amministrare beni confiscati ad associazioni mafiose;

h) gestire direttamente o per conto degli associati, servizi di assistenza integrata socio sanitaria, di ospedalizzazione domiciliare, di dimissioni protette ed attività residenziali e domiciliari per anziani, minori e portatori di handicap autonomamente o in convenzione con enti pubblici in applicazione della legislazione vigente;

i) svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate di cui al precedente capoverso "b)";

j) espletare le pratiche necessarie all'ottenimento di agevolazioni, fiscali e di finanziamenti necessari al raggiungimento degli scopi sociali;

k) stipulare convenzioni, ai sensi delle vigenti leggi, con Regioni, Province, Comuni, Enti Territoriali, Enti Pubblici e Privati per la realizzazione dei programmi sociali;

l) effettuare prestazioni di consulenza tecnica, legale, amministrativa e assistenza alla collaborazione e all'attuazione dei progetti e delle iniziative;

m) effettuare, facilitare e coordinare l'approvvigionamento di materiali e servizi necessari all'espletamento delle singole attività sociali delle proprie consorziate;

n) favorire lo sviluppo e la produttività sociale delle cooperative e del consorzio commercializzandone, sia all'ingrosso che al dettaglio, i prodotti e/o offrendo servizi in materia;

o) predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente agli associati o cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;

p) gestire attività - destinate al mondo giovanile - di formazione, di scambio, anche con i paesi dell'UE e del Mediterraneo, stage, attività di inserimento lavorativo al fine di contrastare il depauperamento del capitale sociale giovanile, la ripresa dei flussi migratori, l'atavica

disoccupazione;

q) promuovere attività e progetti per la sensibilizzazione e la conoscenza dei rapporti nord-sud del mondo; promuovere l'accoglienza anche attraverso la gestione di strutture di transizione o residenziali per immigrati e per il loro inserimento lavorativo; realizzare attività di accompagnamento nei percorsi migratori, di mediazione culturale e di integrazione interetnica;

r) promuovere e partecipare a progetti che abbiano la finalità di contrastare il fenomeno della tratta degli esseri umani; in particolare attraverso azioni di sensibilizzazione, di prevenzione e integrazione delle vittime;

s) promuovere e partecipare a progetti che mirino alle pari opportunità, alla tutela ed all'inserimento lavorativo di donne in difficoltà;

t) promuovere e partecipare a progetti e attività volti a combattere la discriminazione di ogni genere, e in particolare gestire centri anti-violenza e servizi di accoglienza, ascolto, ospitalità e ogni opportuno supporto (psicologico, legale, medico, ecc.) per l'accompagnamento nel percorso di affrancamento di donne vittime di violenza e dei loro figli, creando reti e partecipando con altri enti e con i servizi territoriali (sociali, sanitari, giudiziari, ecc.) a reti con cui stabilire procedure e protocolli per rendere più efficaci gli interventi;

u) promuovere la cultura e la prassi della legalità intesa quale mezzo attraverso il quale tendere alla giustizia sociale, ai doveri di solidarietà ed al principio di sussidiarietà di cui all'art. 2 della Costituzione;

v) svolgere attività di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di imballaggi, di rifiuti d'imballaggio e beni durevoli; raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo; gestione di impianti di stoccaggio, di isole ecologiche, di prima lavorazione, di recupero, di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, degli imballaggi, dei rifiuti d'imballaggio e dei beni durevoli; attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio collegate alle attività svolte nei sopraindicati settori per consentire la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei relativi prodotti; servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di locali pubblici e privati; servizi di trasloco; autotrasporto di cose per conto di terzi; recupero, restauro e vendita di beni durevoli, di elementi di arredo e di altro materiale riciclabile;

z) gestire parchi, promuovere e gestire attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione e intermediazione di prodotti e servizi turistici, privilegiando le

forme di turismo sostenibile, sociale e responsabile; a tale scopo il consorzio potrà associarsi a reti di turismo locale, nazionale ed europeo.

Il Consorzio intende inoltre porre l'attenzione ai mutamenti sociali ed economici del Paese, ponendo particolare attenzione ai temi del "secondo welfare", quale dimensione integrativa complementare ma comunque non sostitutiva del primo. A titolo puramente esemplificativo, il Consorzio intende sperimentarsi in diversi settori e ambiti, quali: nuovi modelli mutualistici territoriali, welfare aziendale e contrattuale, politiche di conciliazione vita-lavoro, azioni di contrasto alla povertà infantile ed educativa, disabilità e dopo di noi, società benefit, riforma del Terzo Settore, ecc.

All'interno di questo quadro generale, le strategie da attivare puntano a:

- continuare ad accrescere la consapevolezza della centralità dell'innovazione sociale, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile "SDGs" dell'Agenda 2030;
- ampliare il coinvolgimento dei protagonisti del secondo welfare a livello territoriale, puntando nel contempo alla creazione di territori sempre più smart e inclusivi;
- contribuire all'aumento della capacità istituzionale dei soci attraverso il rafforzamento di modelli di governance multi-attore, in cui si definiscano e strutturino ruoli, funzioni e processi collaborativi;
- muovere verso la definizione di indicatori e la raccolta sistematica di dati per valutare l'impatto delle misure (sfruttando anche gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie);
- promuovere iniziative finalizzate all'utilizzo di nuovi strumenti finanziari per accrescere l'ammontare delle risorse non pubbliche e/o favorire l'aggregazione di domanda e offerta;
- introdurre incentivi per trasformare le sperimentazioni in azioni di sistema inclusive e sostenibili e riorientare le scelte di policy mettendo al centro le persone;
- riconoscere nell'ICT una risorsa preziosa destinata a ricoprire un ruolo sempre più strategico sia in termini di risposta ai bisogni sia in termini di nuove opportunità occupazionali e di crescita.

Il Consorzio potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché gestire stages e seminari.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è altresì impegnato ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo ad altri Consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per la migliore realizzazione delle dette attività il Consorzio potrà:

- chiedere ed ottenere linee di credito bancario, anche allo scoperto; istituire e intrattenere conti correnti bancari;
- chiedere ed ottenere agevolazioni, provvidenze e contributi, anche a fondo perduto, contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato o ordinario in base alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati da appositi regolamenti approvati con decisione dei soci; in ogni caso, è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, aziende e società che svolgano attività analoghe o comunque connesse o accessorie; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, cooperativi, consortili ed associativi al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- partecipare, con i propri prodotti ad esposizioni, in Italia ed all'Estero, con l'allestimento di stands propri; promuovere e gestire corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di occupazione.

Articolo 6. - Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito della legge.

Possono essere soci:

- Cooperative sociali di tipo A, come disciplinate dall'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ed effettivamente iscritte all'Albo delle società cooperative presso il Registro delle Imprese competente per territorio;
- Cooperative sociali di tipo B, come disciplinate dall'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ed effettivamente iscritte all'Albo delle società cooperative presso il Registro delle Imprese competente per territorio;

queste due categorie di soci, nel loro complesso, non potranno mai costituire meno del settanta per cento della base sociale;

Società di mutuo soccorso;

- Persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali;
- Enti o associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, abbiano obiettivi compatibili con lo scopo sociale del Consorzio.

Possono assumere la qualifica di soci anche i sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale.

Non possono essere soci cooperative o Enti in stato di li-

liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Articolo 7. - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentarlo;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione;
- e) per le cooperative: caratteristiche ed entità degli associati;
- f) per le cooperative: certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Registro delle Imprese;
- g) elenco dei componenti delle cariche sociali;
- h) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto sociale e i regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- i) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;
- j) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8. - La delibera di ammissione è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dal consorzio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9. - Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

Articolo 10. - La qualità di socio si perde per recesso,

per esclusione o per scioglimento.

Articolo 11. - Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 e art. 2530, ultimo comma, del codice civile, art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Non è ammesso il recesso parziale.

Articolo 12. - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 del codice civile (mancato pagamento delle azioni sottoscritte), può essere deliberata dall'organo amministrativo:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

b) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;

c) in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento, o in seguito a condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, e negli altri casi previsti dall'art. 2286 del codice civile;

d) in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale conseguente alla esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 13. - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 14. - I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno soltanto il diritto al rimborso del valore

nominale delle azioni, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 15. - In caso di scioglimento della cooperativa o dell'ente socio, i liquidatori potranno richiedere il rimborso delle azioni sottoscritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Articolo 16. - I soci receduti, i soci esclusi e gli altri aventi diritto decadono dal diritto al rimborso delle azioni e degli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, il socio escluso e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

TITOLO IV - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 17. - Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di euro cento (Eu. 100,00.=) ciascuna.

E' esclusa l'emissione dei relativi titoli azionari.

Articolo 18. Le azioni sottoscritte devono essere versate secondo le modalità definite dal regolamento interno.

Articolo 19. - Le azioni non possono essere cedute né sottoposte a pegno, con effetto verso la società, se la cessione o la costituzione della garanzia non sono autorizzate dal-

l'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando denominazione o ragione sociale e sede dell'aspirante acquirente, i requisiti da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le modalità di pagamento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale. È escluso in tale caso il ricorso al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 20. - Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con il regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli emessi.

In ogni caso, a norma dell'art. 2514 del codice civile, è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al successivo articolo 22.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21. - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sopraprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci a tale titolo;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 22. - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) almeno il trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;

b) una parte a rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) una parte, non inferiore al tre per cento (3%), ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della predetta Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore all'interesse massimo per i buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 23. - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, ove nominato;
- d) il Comitato dei Garanti.

Articolo 24. - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro un termine maggiore, comunque nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 22.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 25. - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere comunicato ai soci e ai sindaci, ove nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita ai soci nel loro domicilio risultante dal Libro dei Soci o anche con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dal medesimo Libro dei Soci, purchè sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuto ricevimento e della provenienza soggettiva.

Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima adunanza vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea stessa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove nominato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 26. - L'assemblea può essere tenuta anche in videoconferenza, prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine, è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati i luoghi audio/video collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il Segretario;

b) il Presidente dell'assemblea e il Segretario devono essere presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente dell'assemblea deve essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza deve essere in grado di percepire adeguatamente l'andamento dei lavori assembleari;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto nel relativo verbale dell'assemblea.

Articolo 27. - Hanno diritto di intervento in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Articolo 28. - Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare, con delega scritta che sarà conservata agli atti della società, da un altro socio; la delega non può essere rilasciata ai membri degli organi amministrativi o di controllo, ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di due soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Articolo 29. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in assenza di questi, l'assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della adunanza e di accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 30. - In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto a intervenire.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o i rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci, ai sensi dell'art. 2538 del codice civile.

Articolo 31. - L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un Segretario, anche non socio e, se ritenuto opportuno, due scrutatori tra i soci o i sindaci, ove nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 32. - A norma dell'art. 2364 del codice civile, l'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

b) procede alla nomina e alla revoca degli amministratori e alla nomina dei sindaci, determinandone i compensi;

c) approva i regolamenti interni;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 33. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri.

In ogni caso, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 34. - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori richiamate nell'art. 2381, quarto comma, del codice civile, né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.

Articolo 35. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purché nell'ambito della Regione in cui la società ha la sede, dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente, tutte le volte nelle

quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice-Presidente. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 36. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatari speciali, se nominati.

Articolo 37. - Ove si verificchino i presupposti di cui all'art. 2543 del codice civile, la società nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra non soci, e scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

Il Collegio Sindacale deve partecipare alle assemblee di soci ed esercita tutte le altre funzioni a esso attribuite dalla legge.

I Sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.

Di ogni riunione del Collegio e di ogni ispezione deve essere redatto verbale, da inserire nell'apposito libro.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la società nomina un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale è affidata la revisione legale dei conti.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38. - In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, a norma di legge.

Il patrimonio residuo eventualmente risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale, eventualmente rivalutato, è devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII - COMITATO DEI GARANTI

Articolo 39. - Il Comitato dei Garanti è composto da tre a cinque membri effettivi scelti fra soggetti in possesso di requisiti di competenza e di esperienza nel settore della cooperazione. Il Comitato dei Garanti nomina al proprio interno il Presidente. Il Comitato dei Garanti dura in carica tre esercizi sociali; i suoi componenti sono rieleggibili nel limite di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione di un Garante, subentra il supplente in ordine di età. I nuovi Garanti restano in carica fino alla assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei Garanti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del comitato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal Garante più anziano. Se con i Garanti supplenti non si completa il Comitato deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Comitato stesso.

Il Comitato dei Garanti vigila, nello spirito dei principi cooperativi, sul corretto funzionamento degli organi sociali e sulle attività associative; inoltre, verifica l'applicazione di quanto previsto all'art. 4. Il Comitato dei Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi e avanzare proposte.

Il parere del Comitato dei Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari e regolamentari.

Il Comitato dei Garanti è invitato permanentemente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 40. - Le controversie o contestazioni che dovessero sorgere fra i soci o tra alcuni di essi e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di un Collegio arbitrale, composto da tre membri, che dovrà essere nominato, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio di Calabria, salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale di Reggio di Calabria in caso di mancata nomina.

Il Collegio arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto, regolando lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuno.

Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41. - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 42. - Le clausole mutualistiche, i principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al presente statuto e come determinati dalla legge, ed espressamente dall'art. 2514 del codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservati.

Articolo 43. - Per quanto non contemplato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile in materia e le disposizioni sulle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Firmato: Giovanni Pensabene, Carlo Zagami Notaio.

20 di 20